REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Ente di decentramento
regionale di
UDINE

Palazzo Belgrado
Piazza Patriarcato, 3 - 33100 Udine
tel. + 39 0432 271 933 - 0432 271 919
edr.udine@certregione.fvg.it

Regolamento per l'assegnazione di incentivi a favore di enti del terzo settore aventi sede nel territorio di competenza dell'EDR di Udine e che perseguono la tutela e la promozione sociale delle persone con disabilità, ai sensi della L.R. 9/3/1988, n. 10 modificata dalla L.R. 16/12/1996, n. 48.

Articolo 1
Finalità e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i termini con i quali l'Ente di decentramento regionale di Udine, di seguito *EDR*, nell'ambito delle competenze attribuite dalla L.R. n. 48/1996 *"Interventi per favorire lo svolgimento delle attività istituzionali delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini minorati, disabili e handicappati"*, provvede all'assegnazione di incentivi agli enti del terzo settore che perseguono gli obiettivi della norma ed aventi sede nell'area territoriale di sua competenza, di seguito definiti *ETS*.
2. Le competenze di cui al precedente comma 1° sono state attribuite agli EDR come da combinato disposto dell'art. 29, commi 1° e 2° e dell'art. 30 della L.R. 29/11/2019, n. 21 "*Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale*".

Articolo 2
Requisiti per essere ammessi agli incentivi

1. I requisiti per essere ammessi agli incentivi sono:
   a) essere un ente del terzo settore, con l'esclusione delle imprese sociali, iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) di cui all'art. 11 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore), ovvero essere una Onlus ai sensi dell'art. 101, commi 2° e 3° del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.;
   b) lo svolgimento da parte dell'ETS richiedente, in forma esclusiva o prevalente, di attività di tutela e promozione sociale di cittadini con disabilità, sulla base di specifica dichiarazione resa dal legale rappresentante.
2. Non sono ammissibili a contributo i soggetti beneficiari degli interventi di cui all'art. 35 della L. R. 10/1988 così come sostituito dall'art. 2 della L.R. 48/1996.

Articolo 3
Tipologia delle spese ammissibili

1. Gli incentivi di cui all'art. 1 sono considerati interventi per favorire lo svolgimento delle attività istituzionali degli ETS che perseguono la tutela e la promozione sociale di cittadini con disabilità.
2. Sono ammissibili ad incentivo le seguenti tipologie di spesa:
   A) Le SPESE DI FUNZIONAMENTO, quali a titolo esemplificativo:
      - spese per cancelleria, postali e telefoniche;
      - abbonamenti e pubblicazioni;

- fitti, canoni, utenze, pulizia locali, acquisto attrezzature e mobili ufficio, questi ultimi il cui costo unitario non superi € 516,46, come previsto dall'art. 102 del D.P.R. 917/1986;
- assegni al personale dipendente ed assimilato, oneri riflessi, trattamento di fine rapporto, tenuta libri paga;
- tributi diversi;
- spese bancarie;
- manutenzione di macchinari;
- rimborsi di spese effettivamente sostenute e documentate dai volontari per lo svolgimento di attività a favore dell'ETS;

B) Le SPESE PER ATTIVITA' DI TUTELA E PROMOZIONE, quali a titolo esemplificativo:
- spese per la gestione dell'automezzo a servizio dell'ETS per accompagnamento delle persone disabili, fatta eccezione dei premi assicurativi e del carburante;
- spese per eventi sociali e ricreativi, per formazione ed informazione sia di carattere medico – scientifico, che economico e comunque di interesse per la tutela degli assistiti, ecc.;
- spese per l'acquisto di presidi o ausili sanitari il cui costo unitario non superi € 516,46, come previsto dall'art. 102 del D.P.R. 917/1986.

3. L'elenco sopra indicato è a titolo indicativo e non esaustivo.

Articolo 4

Tipologie di spesa non ammissibili

1. Non sono ammesse a rimborso: le spese di viaggio e trasferte (vitto, pernottamento e carburante), le spese per soggiorni vacanze, le spese di rappresentanza, partecipazione a convegni, congressi, i contributi ad organi e comitati, i premi per assicurazioni ed i corsi aggiornamento del personale.

Articolo 5

Criteri per l'assegnazione degli incentivi presentazione delle domande

1. In applicazione e nei limiti di cui alle disposizioni normative vigenti in materia e al presente regolamento e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili derivanti dai trasferimenti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, l'EDR iscrive in bilancio e assegna annualmente gli incentivi alle ETS da destinare alle spese di cui all'art. 3.
2. La ripartizione dello stanziamento relativo agli incentivi a favore degli ETS avviene sulla base di un sistema a punteggio, riferito ai seguenti paramenti:
   - contributo in base al punteggio relativo al numero degli associati: 65%
   - contributo in base al numero dei dipendenti: 5%
   - contributo per la sede: 10%
   - contributo per attività promozionali: 20%.
3. Per ciascun parametro sono stabiliti i seguenti punteggi in proporzione ai quali vengono ripartiti i fondi:
   a) Numero degli associati:
      da 1 a 200 associati, 10 punti per associato;
      da 201 a 600 associati, 2.000 punti più 8 punti per ogni associato oltre i 200;
      da 601 a 1.000 associati, 5200 punti più 6 punti per ogni associato oltre i 600;
      da 1.001 in poi, 7.600 punti più 5 punti per ogni associato oltre i 1.000;
   b) In base ai dipendenti dell'ETS:
      personale in servizio a tempo parziale, 5 punti;
      personale in servizio a tempo pieno, 10 punti;
   c) In base alla sede dell'ETS:
      sede in locazione, 10 punti;

sede in proprietà, 5 punti;
sede in comodato gratuito, 2 punti;

d) Per attività promozionali e programmi finalizzati:
ogni 300,00 € di spesa, 1 punto.

4. Il contributo assegnato a ciascun ETS non può superare l'80% della spesa preventivata ed eventuali eccedenze sono redistribuite tra gli ETS in base al numero dei soci.
5. Eventuali ETS neocostituiti possono beneficiare soltanto di un contributo per le attività promozionali.
6. È riservata una quota pari al 5% dello stanziamento ai comitati di associazioni per le persone disabili nel limite dell'80% della spesa ammissibile.
7. Gli incentivi sono assegnati, previa presentazione, **entro il 31 gennaio** di ogni anno, di apposita domanda, corredata, di preventivo di spesa analitico e dichiarazione del rappresentante legale di cui al precedente art. 2, comma 1° e la dichiarazione di cui all'art. 6, comma 5°, secondo periodo.
8. La liquidazione degli incentivi avviene con una prima quota del 80% a titolo di anticipazione, a seguito di assegnazione, ed una liquidazione finale, nei limiti dell'incentivo concesso, a seguito di ricevimento della rendicontazione di cui all'art. 6, salvi, in ogni caso, i controlli, le verifiche e le eventuali rideterminazioni o revoche di cui agli artt. 7, 8 e 9.
9. In ogni caso l'importo massimo concedibile non può superare € 10.000,00.

Articolo 6
Rendicontazione dell'incentivo

1. Gli ETS beneficiari presentano la rendicontazione delle spese oggetto di incentivi sostenute entro il **31 maggio dell'anno successivo** a quello di assegnazione.
2. Il termine di presentazione della rendicontazione può essere prorogato, una sola volta, su istanza scritta e motivata dell'ETS, da presentarsi all'EDR, a mezzo PEC, entro il termine di cui al comma 1. La proroga viene concessa dall'EDR per un massimo di tre mesi; nelle more della proroga non potrà essere erogato l'incentivo a saldo.
3. Le spese complessivamente sostenute devono essere rendicontate analiticamente, in modo tale che sia indicato l'oggetto della spesa, la data, l'importo e le finalità. Dovranno essere anche indicati i riferimenti alla documentazione giustificativa (fattura, scontrino fiscale, ecc.).
4. Le spese sono rendicontate almeno fino all'ammontare complessivo della spesa totale ammessa a contributo. Nel caso la spesa effettivamente sostenuta sia inferiore a quelle ammessa, il contributo viene rideterminato proporzionalmente.
5. Gli incentivi non sono cumulabili con altre forme contributive aventi le medesime finalità. A tal fine gli ETS richiedenti, in sede presentazione della domanda e di rendicontazione, sono tenuti a dichiarare l'assenza di altre forme contributive aventi le medesime finalità.

Articolo 7
Attività istruttoria, controlli e verifiche

1. Il Servizio Affari Generali dell'EDR svolge l'istruttoria delle domande presentate e chiede eventuali integrazioni che devono pervenire entro il termine indicato dal Servizio medesimo e comunque non inferiore a 30 giorni dalla richiesta, trascorso inutilmente il quale la domanda viene dichiarata non accoglibile.
2. Ai fini dell'adozione del provvedimento di approvazione delle rendicontazioni, l'EDR ha la facoltà di chiedere eventuali chiarimenti e integrazioni di carattere contabile e/o amministrativo sugli elementi forniti in sede di rendicontazione, nonché di effettuare dei controlli a campione sulle dichiarazioni rese e sulla documentazione giustificativa di spesa.

Articolo 8

Rideterminazione dell'incentivo assegnato

1. L'incentivo assegnato è rideterminato qualora dalla rendicontazione presentata emerga che, ai sensi dell'art. 4, la spesa sia in parte non ammissibile, ovvero ancorché ammissibile superi il totale delle spese ammissibili effettivamente sostenute.

Articolo 9

Revoca del provvedimento di assegnazione dell'incentivo

1. Il provvedimento di assegnazione dell'incentivo è revocato nei seguenti casi:
    a. la totalità delle spese rendicontate risulti non ammissibile ai sensi dell'articolo 3;
    b. la documentazione a rendicontazione non viene trasmessa entro il termine di cui all'articolo 6, comma 1, ovvero entro il termine fissato dall'eventuale proroga di cui all'articolo 6, comma 2.
    c. la documentazione a rendicontazione, a seguito dei controlli e verifiche di cui all'art. 7, risulti incongruente con quanto dichiarato in sede di domanda;
    d. rinuncia da parte del beneficiario.

Articolo 10

Oneri e responsabilità per la gestione dell'incentivo

1. Restano a carico degli ETS beneficiari dell'incentivo gli oneri e le responsabilità derivanti dall'applicazione della normativa vigente ed in modo particolare in materia tributaria, di personale, di ETS, sicurezza sul lavoro e sicurezza dei materiali.

Articolo 11

Norme transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, sono ritenute valide le domande già presentate entro l'entrata in vigore dello stesso.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della L.R. 20/3/2000, n. 7.

Articolo 12

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.